

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 625/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 31 marzo 2004
che proroga e modifica il regolamento (CE) n. 1659/98 relativo alla cooperazione decentralizzata**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1659/98 del Consiglio, del 17 luglio 1998, relativo alla cooperazione decentralizzata ⁽²⁾, è stato applicato fino al 31 dicembre 2001.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1659/98 è stato modificato e prorogato dal regolamento (CE) n. 955/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio fino al 31 dicembre 2003.
- (3) La valutazione del 2003 è giunta alla conclusione che la linea di bilancio di cui trattasi dovrebbe essere più mirata.
- (4) Lo strumento della cooperazione decentralizzata rappresenta un valore aggiunto specifico ai fini del sostegno di azioni in situazioni specifiche e in partenariati difficili in cui gli strumenti tradizionali non possono essere utilizzati o non sono pertinenti e in termini di sostegno che fornisce alla diversificazione degli interlocutori decentrati come partner potenziali nel processo di sviluppo.
- (5) Il regolamento (CE) n. 1659/98 dovrebbe essere modificato e prorogato fino al 31 dicembre 2006 a seguito della conclusione della valutazione e dell'adozione della comunicazione della Commissione sulla partecipazione degli attori non statali alla politica di sviluppo della CE. È opportuno adattare il quadro finanziario e il periodo di riferimento di cui al detto regolamento.
- (6) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1659/98,

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1659/98 è modificato come segue:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

La Comunità sostiene azioni e iniziative intraprese dagli operatori della cooperazione decentralizzata della Comunità e dei paesi in via di sviluppo allo scopo di ridurre la povertà e favorire lo sviluppo sostenibile soprattutto nel caso di partenariati difficili, quando non possono essere utilizzati altri strumenti. Tali azioni e iniziative promuoveranno:

- uno sviluppo più partecipativo che risponda alle esigenze e alle iniziative delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo,
- un contributo alla diversificazione, al rafforzamento della società civile e alla democratizzazione in questi paesi.

Nel sostegno a dette azioni e iniziative la priorità è attribuita agli operatori della cooperazione decentralizzata dei paesi in via di sviluppo. Queste azioni riguardano la promozione della cooperazione decentralizzata a vantaggio di tutti i paesi in via di sviluppo.»;

2) l'articolo 2 è modificato come segue:

a) il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«— informazione e mobilitazione di operatori della cooperazione decentralizzata e partecipazione ai consessi internazionali per favorire il dialogo sulla formulazione delle politiche»;

b) dopo il terzo trattino è inserito il trattino seguente:

«— rafforzamento delle reti delle organizzazioni e dei movimenti sociali che operano per lo sviluppo sostenibile, i diritti dell'uomo, in particolare i diritti sociali, e la democratizzazione.»;

⁽¹⁾ Parere del Parlamento europeo del 18 dicembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 marzo 2004.

⁽²⁾ GU L 213 del 30.7.1998, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 955/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 148 del 6.6.2002, pag. 1).

3) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1. I partner nell'ambito della cooperazione che possono ottenere un sostegno finanziario a titolo del presente regolamento sono gli operatori della cooperazione decentralizzata della Comunità o dei paesi in via di sviluppo, ovvero: autorità pubbliche locali (comprese quelle comunali), organizzazioni non governative, organizzazioni di popoli indigeni, associazioni di categoria locali e gruppi d'iniziativa locali, cooperative, sindacati, organizzazioni economiche e sociali, organizzazioni locali (comprese le reti) che operano nel settore della cooperazione e dell'integrazione regionale decentralizzata, associazioni dei consumatori, gruppi di donne e giovani, istituti d'insegnamento, culturali, di ricerca e organizzazioni scientifiche, università, chiese, associazioni o comunità religiose, mezzi d'informazione e qualsiasi associazione non governativa e fondazione indipendente in grado di dare un contributo allo sviluppo.

2. Le attività degli operatori associati agli obiettivi del presente regolamento sono trasparenti e conformi ai principi di sana gestione finanziaria e di responsabilità.»

4) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Il finanziamento comunitario delle azioni di cui all'articolo 1 copre un periodo di tre anni. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del presente programma, per il periodo 2004-2006, è pari a 18 milioni di EUR.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.»

5) l'articolo 7 è modificato come segue:

a) al paragrafo 2) «ECU» è sostituito da «EUR»;

b) al paragrafo 3 è aggiunto il trattino seguente:

«— esigenze particolari dei paesi in cui la cooperazione ufficiale non è in grado di contribuire in maniera significativa agli obiettivi definiti all'articolo 1.»

6) l'articolo 8, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione è assistita da un comitato costituito a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1658/98 del Consiglio, del 17 luglio 1998, relativo alle azioni in cofinanziamento con organizzazioni non governative (ONG) europee per lo sviluppo nei settori di interesse per i paesi in via di sviluppo (in seguito denominato "il comitato") (*).

(*) GU L 213 del 30.7.1998, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).»;

7) l'articolo 10 è modificato come segue:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nell'ambito della relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della politica di sviluppo, la Commissione presenta una sintesi delle azioni finanziate, le ripercussioni e i risultati di tali operazioni e una valutazione indipendente sull'esecuzione del presente regolamento nel corso dell'esercizio stesso, nonché informazioni riguardanti gli operatori della cooperazione decentralizzata con i quali sono stati conclusi i contratti.»

b) al secondo comma «ECU» è sostituito da «EUR»;

8) all'articolo 13, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esso si applica fino al 31 dicembre 2006.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 31 marzo 2004.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

D. ROCHE